

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 3

(Proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione)

1. Al fine di sostenere il settore delle attività culturali, le attività concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, potranno essere realizzate entro il termine del 30 giugno 2021.

2. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1, è prorogato al 30 ottobre 2021.